



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000328

DATA: 31/10/2019 16:56

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E L'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 24.06.1997, N. 196 E S.M.I. DURATA: CINQUE ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Cavalli Mario in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Landini Maria Paola - Direttore Scientifico  
Con il parere favorevole di Rolli Maurizia - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Laura Mandrioli - Affari Legali e Generali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [03-09]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Affari Legali e Generali

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000328_2019_delibera_firmata.pdf	Cavalli Mario; Cilione Giampiero; Landini Maria Paola; Mandrioli Laura; Rolli Maurizia	047F56CEAD115AA9D12790179B87F7BC 5C30355E36EAF38A4A9E63F4041AAE70
DELI0000328_2019_Allegato1.pdf:		79571F8ACB08242490845E6FF2A3814C5 91847B78C8ACE142A0B75F8B7ACFCD6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## DELIBERAZIONE

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E L'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 24.06.1997, N. 196 E S.M.I. DURATA: CINQUE ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE.

### IL DIRETTORE GENERALE

#### premessato che:

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n 196 (e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico e laureati;
- Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.
- la "Riforma del mercato del lavoro" (L. 92/2012) ha previsto l'introduzione di linee guida finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini;
- le Regioni e le Province autonome hanno emanato norme specifiche in materia di tirocini;
- la Legge 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, ha previsto ulteriori norme in materia di tirocini;
- la legge Regionale dell' Emilia Romagna 4 Marzo del 2019 n.1 disposizioni in materia di tirocini e modifiche alla Legge Regionale 1 Agosto 2005 n.17, (norme per la promozione dell'occupazione, della qualità della sicurezza e regolarità del lavoro) ha introdotto norme specifiche per i tirocini e che le suindicate norme non hanno inteso modificare o regolamentare la tipologia dei tirocini curriculari o di orientamento oggetto della presente convenzione;

#### dato atto che:

- in coerenza con gli atti normativi e regolamentari sopra identificati, si intende per :  
***tirocinio curriculare*** : il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;  
***tirocinio di tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea*** : tirocinio curriculare svolto presso strutture universitarie o esterne all'Ateneo che richiede la partecipazione continuativa dello studente ad attività pratiche presso il Soggetto ospitante, necessarie a predisporre l'elaborato finale o tesi di laurea sulla base di un progetto concordato con il relatore;



**tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato:** è il tirocinio previsto dalla normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro), parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale.

- l'Istituto Ortopedico Rizzoli dispone di strutture ritenute idonee ad accogliere i tirocinanti per lo svolgimento dell'attività didattica e pratica oggetto del progetto formativo e nel rispetto della normativa di cui sopra;

**preso atto che:**

- con delibera n. 298 del 25/08/2014 era stata attivata convenzione tra L'Istituto Ortopedico Rizzoli e L'Università di Bologna per lo svolgimento di attività di tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.06.1997, n. 196 e s.m.i. per il periodo di 5 anni dalla sottoscrizione;
- con e-mail del 29/09/2019, avente p.g. IOR n. 10279/19, acquisita agli atti del fascicolo n.802/2019, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna esprimeva la volontà di rinnovare ed aggiornare la convenzione soprarichiamata, inviandoci contestualmente una nuova bozza di testo;

**visto:**

- il parere espresso dalla direttrice della SC Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione, con e-mail del 12/07/2019, agli atti del fascicolo n. 802/2019;
- il parere favorevole al rinnovo dell'accordo espresso dal Direttore Sanitario, con e-mail del 11/07/2019, agli atti del fascicolo n. 802/2019;
- il parere favorevole al rinnovo dell'accordo espresso dal Direttore Scientifico, con e-mail del 17/09/2019, agli atti del fascicolo n. 802/2019;
- il parere favorevole al rinnovo dell'accordo espresso dal Direttore Amministrativo, acquisito per vie brevi in data 10/10/2019, agli atti del fascicolo n. 802/2019;

**constatato che:**

- l'impegno chiesto allo IOR - Ente ospitante - ai sensi della predetta normativa, si concretizza nel rendersi disponibile ad accogliere, previa verifica di disponibilità della struttura di accoglienza, dei tirocinanti come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, **pertanto non costituisce rapporto di lavoro**, nel rispetto dell'art. 1 comma 3 Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.03.1998 n. 142 ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 L.n.196 del 1997;
- il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente tra le parti;
- i tirocinanti sono coperti, con assicurazione dall'Università contro gli infortuni (INAIL compresa) che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
- dal rapporto di cui trattasi non derivano oneri a carico del soggetto ospitante.



## Delibera

1. **di rinnovare e sottoscrivere** la convenzione fra L'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna al fine di consentire lo svolgimento di attività di tirocinio ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a), della Legge 24.6.1997 n.196 e s.m.i., allo scopo di completare la formazione accademica di studenti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962 n.1859;
2. **di stabilire che** la convenzione in oggetto ha la durata di cinque anni dalla sottoscrizione ;
3. **di allegare** quale parte integrante del presente provvedimento l'atto di convenzione di cui all'oggetto (allegato n. 1);
4. **di precisare che** gli obblighi convenzionali intercorrono esclusivamente fra l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
5. **di precisare che** da tale convenzione non deriva per i tirocinanti la costituzione di alcun rapporto di natura professionale e/o economica con l'Istituto Ortopedico Rizzoli;
6. **di demandare** congiuntamente ai Direttori/Responsabili delle Strutture Semplici e/o Complesse dello IOR dove potranno svolgersi effettivamente i tirocini in questione, lo svolgimento del rapporto convenzionale di cui all'oggetto **e ogni incumbente relativo alla applicazione dello stesso**, incluso il compito di fornire agli studenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sulla base del documento di sicurezza elaborato in base al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con opportuna delega degli incumbenti operativi e di sorveglianza;
7. **di demandare** agli operatori addetti, di osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati dei pazienti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. GDPR) del D.Lgs n. 196/2003 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018;

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Leonardo Canova

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI**

**TIROCINIO**

**TRA**

**L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna** (C.F.: 80007010376), con sede

in Bologna, Via Zamboni n.33, rappresentata nella persona di:

Dott.ssa DANIELA TACCONE (C.F. TCCDNL62B61H501U)

in qualità di:

Dirigente Area Formazione e Dottorato

(d'ora innanzi l'Università)

**E**

**Istituto Ortopedico Rizzoli - I.O.R.** (C.F. 00302030374)

con sede legale in Via di Barbiano 1/10 - 40136 BOLOGNA (BO)

nella persona del Legale Rappresentante:

Dott. MARIO CAVALLI (C.F. CVLMRA55M25A944F)

(d'ora innanzi Soggetto ospitante).

**PREMESSO CHE**

a) Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare

"convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento

della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla

sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo

l'insegnamento".

b) Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196

(e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di

agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del

lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei

processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico.

c) Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.

d) In sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.

e) L'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:

i) agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;

ii) ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini richiesti per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono questa esperienza.

f) Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro.

g) Il tirocinio non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale.

h) Si intende per:

i) tirocinio curriculare: il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;

ii) tirocinio di tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea: tirocinio curriculare

svolto presso strutture universitarie o esterne all'Ateneo che richiede la partecipazione continuativa dello studente ad attività pratiche presso il Soggetto ospitante, necessarie a predisporre l'elaborato finale o tesi di laurea sulla base di un progetto concordato con il relatore;

iii) tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato: è il tirocinio previsto dalla normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro), parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 - Obblighi del Soggetto ospitante**

Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi.

Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.

Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti.

Per ogni tirocinante verrà individuato un tutor incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto del Soggetto ospitante, le attività svolte. Il tutor dovrà essere individuato dal Soggetto ospitante in ragione del ruolo e delle competenze possedute e necessarie per supportare il tirocinante nell'apprendimento per tutta la durata del tirocinio.

Il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.

### **Art. 3 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione**

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

a) i tirocinanti sono coperti, con assicurazione dall'Università contro gli infortuni (INAIL compresa) che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;

b) il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

c) il personale dipendente del Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dal Soggetto ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Le parti si impegnano affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

### **Art. 4 – Modalità di svolgimento e Programma di tirocinio**

L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile

didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, definito in accordo tra tutor accademico e tutor del soggetto ospitante, che ne espliciti i contenuti formativi e i contenuti organizzativi, in particolare:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutor del soggetto ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

#### **Art. 5 - Obblighi del tirocinante**

Il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività definite dal programma secondo le indicazioni fornite dai tutor;
- b) rispettare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro applicate dalla struttura ospitante;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi o ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) comunicare agli uffici competenti trasferte e modifiche del programma di tirocinio in merito alla presenza oraria presso il soggetto ospitante;
- e) segnalare agli uffici competenti secondo le modalità previste e comunicate ad avvio del tirocinio eventuali situazioni non coerenti con quanto previsto dalla convenzione o dal progetto di tirocinio approvato.

#### **Art. 6 - Tirocinio professionalizzante**

Il tirocinio professionalizzante, finalizzato all'esercizio di alcune professioni, è regolato di volta in volta dalla normativa di riferimento, ferma restando la disciplina dettata dalla presente convenzione, in quanto compatibile.

#### **Art. 7 – Certificazioni**

Al tirocinante può essere rilasciato dall'Università un registro presenze. Il registro presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato.

#### **Art. 8 - Tutela delle persone rispetto a trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 9 - Risultati dell'attività**

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del soggetto ospitante.

#### **Art. 10 - Oneri finanziari**

La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante e per l'Università se non quelli previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 - Durata**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 5 anni.

Le Parti possono recedere unilateralmente dandone comunicazione scritta, con

preavviso di 30 giorni, a mezzo PEC. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

### **Art.12 – Imposta di bollo e registrazione**

L'imposta di bollo applicabile al presente atto è assolta dall IOR in modo virtuale giusta autorizzazione dell' Agenzie dEntrate Direzione Provinciale di Bologna Ufficio territoriale di Bologna 2 prot. n° 139398/2013 per n° 1 marca da bollo del valore di € 16,00 ciascuna (sedici/00)ogni 4 pagine.

Bologna,

(firma per l'Università)

Dott.ssa Daniela TACCONI (o Suo Delegato)

Dirigente Area Formazione e Dottorato

(firma per il Soggetto ospitante)

Il Rappresentante Legale

Dott. MARIO CAVALLI

---